



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18006

Torino, 22 maggio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 11.5.2018 a Monastero Bormida tra Pall. Valle Bormida e Caraglio (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Stefano (Pall. Valle Bormida) è stato ammonito per comportamento scorretto di protesta avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Pall. Valle Bormida) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MARENCO Stefano (Pall. Valle Bormida) la sanzione pecuniaria di Euro 50.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino